



COMUNE DI VEROLI
PROVINCIA DI
FROSINONE

ACCORDO PROCEDIMENTALE

TRA

REGIONE LAZIO

e

COMUNE DI VEROLI (FR)

finalizzato alla definizione di un programma unitario di valorizzazione territoriale

ai sensi dell'art. 3ter comma 2 del D.L. 351/2001 e s.m.i.

TRA

La Regione Lazio, (di seguito anche “Regione”), con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 212 - 00147, C.F. 80143490581, nella persona del Dott. Marco Marafini per la sua carica di Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio;

E

Il Comune di Veroli (in seguito denominata “Comune”) con sede in Veroli, piazza Mazzoli 2, P.IVA 80002670604 nella persona del Sindaco Dott. Simone Cretaro nato a Frosinone il 20/11/1973, domiciliato per la carica presso la suddetta sede comunale

PREMESSO CHE

- le Parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, hanno stipulato in data 28 dicembre 2018 un Accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990, finalizzato ad una collaborazione istituzionale per l’avvio di iniziative di valorizzazione, implementazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nell’ambito del territorio del comune di Veroli (Fr);
- il medesimo Accordo, all’ art. 5, ha previsto la costituzione di un Tavolo Tecnico Operativo per l’attuazione di quanto in esso stabilito il quale si è riunito in prima seduta in data 15 gennaio 2020 individuando quale prima azione strategica da perseguire la creazione di un Polo culturale mediante la gestione integrata di due immobili ritenuti di particolare rilevanza storico artistica:
 - 1) la “Galleria la catena”, di proprietà della Regione Lazio attualmente adibita a sala conferenze, e spazio espositivo per mostre artistiche;
 - 2) il “Palazzo Campanari”, attualmente di proprietà privata, per il quale il Comune di Veroli ha già avviato una procedura di acquisto per destinarlo alla fruizione pubblica attesa la notevole rilevanza artistica e storica (dichiarata peraltro anche dal Mibact con decreto del 10 ottobre 2008, con il quale l’immobile è stato dichiarato di “interesse particolarmente importante”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs 42/2004).

CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno pertanto stabilito di addivenire alla stipula di apposito Accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 3 *ter* del d.l. 351/2001, nel quale declinare gli obiettivi e gli impegni delle stesse per il perseguimento di tale prima azione strategica;
- la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 871 del 26 novembre 2019, ha approvato una ripartizione dei fondi stanziati dall’art. 4 della l.r. n. 8/2019, destinando al finanziamento dell’Accordo sopra richiamato la somma di € 200.000;
- la Regione Lazio – Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e patrimonio”, con determinazione dirigenziale 17 dicembre 2019, n. G17889, ha approvato apposito schema di Convenzione per la gestione delle risorse di cui alla succitata dgr 871/2019 successivamente firmato digitalmente dalla Regione stessa ed il Comune in data 14 gennaio 2020.

Quanto sopra premesso e considerato,

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'Accordo di che trattasi le Parti, convengono e stipulano quanto espresso:

Articolo 1

(Valore delle Premesse)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo procedimentale, la Regione Lazio, il Comune di Veroli si impegnano a procedere alla costituzione di un nuovo Polo culturale nell'ambito del territorio della "Città di Veroli", attraverso la valorizzazione di immobili di particolare rilievo storico-artistico con l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche ed i viaggi d'istruzione e di studio, di rafforzare l'offerta culturale e la competitività del territorio, nonché creare un nuovo polo congressuale di riferimento per l'intera Regione Lazio. Tale obiettivo si svilupperà in un'ottica di valorizzazione del patrimonio pubblico mirata al rafforzamento dell'integrazione tra i settori del turismo, dell'arte e della cultura, dello sviluppo economico e della coesione territoriale, affinché le eccellenze storico - culturali – artistiche del territorio laziale si traducano in proposte attrattive indirizzate ad ampi target turistici, sulle quali fondare una parte rilevante della politica di sviluppo locale.
2. Le parti concordano e stabiliscono che alle attività ed alle iniziative amministrative intraprese in attuazione del presente Accordo sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico in quanto volte a garantire la valorizzazione del patrimonio pubblico di cui al comma precedente, con il conseguente sviluppo del territorio di riferimento e della coesione sociale.

Articolo 3

(Beni oggetto dell'Accordo e obiettivi)

1. I beni oggetto del presente Accordo sono il Complesso immobiliare denominato "Galleria La Catena" e lo storico immobile della Città di Veroli denominato "Palazzo Campanari".
2. Gli obiettivi del presente Accordo, assunti dalle Parti con la sua sottoscrizione, sono:
 - a) restituire l'antico Palazzo dei Marchesi Campanari alla collettività con tutte le opere e gli affreschi dipinti all'interno del palazzo;
 - b) valorizzare la fruizione dell'immobile denominato "Galleria la catena";
 - c) dare vita ad un Polo culturale di conoscenza e salvaguardia della realtà territoriale per la provincia di Frosinone e per l'intera Regione, che diventi una tappa importante nell'ambito dei percorsi turistico-culturali già promossi dalla Regione Lazio (c.d. "Cammini della spiritualità") nonché punto di riferimento per eventi congressuali dell'intero territorio del sud del Lazio;
 - d) sviluppare una gestione integrata e sostenibile del Polo culturale attraverso l'elaborazione di un "Programma di gestione" del Palazzo e della Galleria. Le Parti, al proposito, convengono ed accettano sin d'ora che tale Programma dovrà inderogabilmente essere approvato entro il tempo massimo di 6 mesi dalla stipula del presente Accordo e dovrà avere una durata almeno quinquennale. Esso inoltre dovrà espressamente prevedere:
 - il modello di organizzazione e di gestione integrata degli edifici;
 - la destinazione d'uso dei vari ambienti;

- eventuali interventi di manutenzione e/o riqualificazione con stima dei relativi costi;
- le modalità di utilizzazione dei due edifici da parte delle Amministrazioni comunali e regionale;
- il *business plan*.

Articolo 4

(Interventi di immediata attuazione)

1. Le Parti concordano e stabiliscono, al fine di dare immediata operatività al presente Accordo, di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di acquisizione del palazzo Campanari dagli attuali proprietari che hanno già manifestato l'intenzione di cedere il medesimo immobile. A tal fine la Regione e il Comune si impegnano a porre in essere subito dopo la stipula del presente Accordo le attività dettagliatamente indicate nel successivo art. 5.

Articolo 5

(Impegni assunti dalle Parti)

1. Per il perseguimento degli obiettivi del presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni iniziativa amministrativa e ad adottare gli atti ed i provvedimenti di rispettiva competenza volti all'attuazione degli interventi di valorizzazione di cui trattasi.
2. Nello specifico, gli impegni assunti da ciascuna parte sono esplicitati come segue:
 - A. La Regione Lazio si impegna a:
 - promuovere e coordinare i lavori del Tavolo Tecnico Operativo, istituito con l'Accordo di collaborazione quadro del 28 dicembre 2018, relativamente all'attuazione specifica del presente Accordo.
 - ad erogare al Comune la somma stanziata con la citata dgr 871/2019 da utilizzarsi per il cofinanziamento dell'acquisto del Palazzo Campanari successivamente alla stipula del presente Accordo;
 - collaborare con le Parti nell'elaborazione del Programma di gestione di cui al precedente art. 3, comma 3b.
 - B. il Comune di Veroli si impegna a:
 - curare e concludere la procedura di acquisto del "Palazzo Campanari" al prezzo massimo di € 800.000 ritenuto congruo congruità dell'Agenzia del demanio giusta nota prot. 9416/PG del 28/05/2019) oltre ad Euro 100.000,00 per gli arredi descritti nell'inventario che si trovano all'interno dell'immobile;
 - utilizzare a tal fine le risorse di cui alla citata dgr 871/2019 e mettere a disposizione le ulteriori risorse necessarie impiegando propri fondi;
 - elaborare di concerto con le altre Parti il "Programma di gestione" di cui al precedente art. 3, comma 3b;
 - facilitare l'espletamento delle azioni amministrative di propria competenza, attivando presso le Amministrazioni competenti, ove occorra, le necessarie procedure autorizzative, anche attraverso l'istituto della conferenza dei servizi, avvalendosi delle prerogative ad esso espressamente attribuite dalla legge;
 - espletare le procedure amministrative e tecniche per il conferimento degli incarichi professionali, delle indagini e delle attività specialistiche necessarie all'attuazione del progetto e del programma di valorizzazione oggetto del presente accordo, eventualmente demandate al Comune dal tavolo tecnico operativo, avvalendosi delle risorse messe a disposizione della Regione.
2. Nel caso non si addivenisse alla creazione del Polo culturale attraverso la stipula del Programma di gestione nei tempi stabiliti dal presente Accordo, ovvero in caso di recesso da parte del Comune prima della naturale scadenza del Programma di gestione, la Regione Lazio è autorizzata a recuperare il finanziamento concesso anche, laddove necessario, tramite l'istituto della compensazione con eventuali crediti vantati dal Comune.

Articolo 6

(Tavolo Tecnico Operativo)

1. L'attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, è demandata al Tavolo Tecnico Operativo già costituito in attuazione dell'Accordi di collaborazione del 28 dicembre 2018, in premessa richiamato, che assumerà le necessarie scelte tecniche ed amministrative con l'obiettivo comune di rimuovere ogni ostacolo che possa pregiudicare il raggiungimento delle finalità previste e l'attuazione degli specifici impegni di cui all'art. 5.
2. Al Tavolo tecnico operativo, oltre ai compiti ad esso già assegnati all'Accordo di collaborazione suddetto è attribuito il compito di Analizzare ed approvare il programma di Programma di gestione di cui al precedente art. 3, comma 3b.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata. In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità dell'Accordo, ai fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi.
2. Per le attività di cui al presente Accordo, non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento UE/2016/679, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione degli impegni contenuti nel presente Accordo e si impegnano al rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

Roma, Veroli, lì 04/03/2020

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale	
Per la Regione Lazio	Per il Comune di Veroli